Regolamento per l'istituzione del Difensore Civico Approvato con deliberazione C.C. n. 453 del 21.12.1992 In vigore dal 28.01.1993 Modificato con deliberazione C.C. n. 291 del 25.11.1993 Modificato con deliberazione C.C. n. 96 del 20.7.2000

Regolamento per l'istituzione del Difensore Civico

Indice	
art. 1 Istituzione	3
art. 2 Requisiti per l'eleggibilità	3
art. 3 Modalità di elezione	3
art. 4 Revocabilità e decadenza	4
art. 5 Indennità di carica	4
art. 6 Compiti e funzioni	4
art. 7 Poteri	5
art. 8 Modalità di intervento	6
art. 9 Inadempienze - Provvedimenti	7
art 10 Organizzazione dell'ufficio	7

art. 1 Istituzione

E' istituito nel Comune di Modena l'Ufficio del Difensore Civico ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990 n.142 e degli articoli 14 e 15 dello Statuto Comunale.

Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinate dal presente regolamento.

art. 2 Requisiti per l'eleggibilità

Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti in Consiglio Comunale e che siano in possesso della Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia e Commercio o equipollenti, che abbiano almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore giurdico-amministrativo dal conseguimento della laurea e che per tali titoli ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, proibità e competenza.

Non sono eleggibili a Difensore Civico:

- i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione, i membri degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali;
- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
- i membri del Comitato Regionale di controllo e delle sue sezioni;
- i dipendenti comunali, degli Enti locali, Istituti, Consorzi e Aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;
- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi comunali ed i funzionari delle Prefetture;
- gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni del Comune.

Il Difensore Civico non può svolgere attività di consulenza tecnica, legale o amministrativa presso il Comune o gli Enti di cui sopra.

art. 3 Modalità di elezione

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con il voto dei due terzi dei componenti.

Se dopo due votazioni, da tenersi in sedute distinte, tale maggioranza non viene raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e il Difensore Civico è eletto se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Difensore Civico dura in carica quattro anni, non coincidenti con la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile. I suoi compiti e le sue funzioni sono prorogati fino alla nomina del successore.

Il Sindaco rende pubblico l'avvio del procedimento della elezione del Difensore Civico, fissando almeno 30 giorni di tempo per l'eventuale presentazione delle candidature.

art. 4 Revocabilità e decadenza

Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale, con provvedimento motivato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni e qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 2 primo comma.

Decade in ogni caso qualora venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto alla carica di Consigliere Comunale o in una delle condizioni previste all'art. 2 secondo e terzo comma.

art. 5 Indennità di carica

Al Difensore Civico è assegnata annualmente una indennità rapportata a quella prevista per legge a favore degli Assessori del Comune di Modena, in misura dimezzata.

Il Difensore Civico garantisce la sua presenza per almeno dieci ore settimanali negli orari di più facile accesso per i cittadini.

art. 6 Compiti e funzioni

Il Difensore Civico ha il compito di intervenire, nei modi o con i poteri previsti dal presente regolamento, per la tutela di tutti i cittadini, italiani o stranieri, che lamentino abusi, disfunzioni, carenze, ritardi o irregolarità compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale sia a livello centrale che circoscrizionale.

La competenza del Difensore Civico è estesa alle Aziende Speciali, alle Istituzioni, ai concessionari di Servizi Pubblici, alle Società controllate o partecipate dal Comune ed ai soggetti di cui all'art. 15 comma 7 dello Statuto del Comune di Modena, sulla base di apposite convenzioni con le quali vengono accettate esplicitamente le norme del presente regolamento.

Il Difensore Civico può intervenire su richiesta o di propria iniziativa, ma sempre per accertare un caso specifico e definito di abuso, disfunzione, carenza o ritardo.

Il Difensore Civico entro il 31 gennaio di ogni anno invia al Consiglio Comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sulla attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni o proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in pubblica seduta entro il 30 aprile.

Nei casi di particolare importanza e urgenza, il Difensore Civico può inviare in qualsiasi momento relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale e alla Giunta.

art. 7 Poteri

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed autonomia, nel rispetto dell'ordinamento vigente.

Il Difensore Civico ha il potere-dovere di individuare l'ufficio ed i funzionari responsabili della pratica oggetto del suo intervento, può inoltre chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica stessa o per iscritto richiedere notizie, chiarimenti, documenti.

Il funzionario ha l'obbligo di rispondere a tali richieste entro 30 giorni.

Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti.

Acquisite tutte le informazione utili e compiuto il necessario esame, il Difensore Civico conclude il procedimento in uno o più dei seguenti modi:

- rassegnando verbalmente o per iscritto, se richiesto, il proprio parere al cittadino o altro soggetto richiedente l'intervento;
- assegnando al responsabile della pratica, in caso di ritardo, un ulteriore periodo temporale entro il quale provvedere;
- segnalando al Sindaco e al Segretario Generale o agli altri soggetti di cui all'art. 6 le disfunzioni, gli abusi, le carenze di volta in volta riscontrati.

Nel caso in cui l'intervento non ottenga esito favorevole, il Difensore Civico ne dà comunicazione all'interessato e lo informa delle azioni che possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Al Difensore Civico non può essere opposto il divieto d'accesso agli atti e alle informazioni, salvo i casi specifici espressamente previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per gli atti o le notizie di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli, anche dopo la cessazione della carica.

art. 8 Modalità di intervento

Il Difensore Civico interviene per iniziativa propria o su richiesta scritta o verbale; in quest'ultimo caso il Difensore Civico o i suoi collaboratori assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, che deve essere sottoscritta dall'interessato.

I cittadini che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune, al fine di poter ottenere l'intervento del Difensore Civico, devono prima chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica all'ufficio competente; trascorsi venti giorni senza che abbiano ricevuto risposta oppure ne abbiano ricevuta una da essi ritenuta insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di:

- Pubbliche Amministrazioni locali o centrali;
- · Consiglieri Comunali;
- Consiglieri Circoscrizionali;
- dipendenti delle Amministrazioni Comunali, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, dei concessionari dei Servizi Pubblici, delle Società controllate o partecipate dal Comune e degli Enti e uffici delle Pubbliche Amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 6, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro.

Il reclamo al Difensore Civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalle leggi statali o regionali, nè esclude, limita o pregiudica, in alcun modo, il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa.

Il Difensore Civico deve sempre fornire una risposta motivata qualora venga attivata nelle forme prescritte.

L'accesso all'ufficio del Difensore Civico è gratuito; per qualsiasi richiesta di intervento non è previsto alcun rimborso.

art. 9 Inadempienze - Provvedimenti

In caso di gravi o persistenti inadempienze, il Difensore Civico può segnalare agli organi competenti, ai fini anche di un'eventuale apertura di procedimento disciplinare secondo la normativa e i regolamenti vigenti, i funzionari che non ottemperino all'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

art. 10 Organizzazione dell'ufficio

Il Difensore Civico ha sede presso il Comune di Modena.

Il Consiglio comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale e verrà impegnata e liquidata attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di spesa.

L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore Civico che ne diviene consegnatario.

Il Personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

Gli Enti di cui all'art. 6 del presente regolamento provvederanno a disporre affinchè in ogni ufficio siano assicurate informazioni ai cittadini circa le modalità di accesso all'ufficio del Difensore Civico.